



Contratto di collaborazione dott.ssa Stefania Ligas

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

In data 12.11.2013, nella sede amministrativa e legale dell'Azienda ASL di Cagliari in Via Pier della Francesca n. 1 Selargius (CA), con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, redatto in duplice copia, stipulato

tra

l'Azienda ASL di Cagliari, sedente in Selargius (CA), via Piero della Francesca n. 1, rappresentata dal Direttore generale, dott. Emilio Simeone, nato a Iglesias il 29.08.1945, di seguito denominata *Azienda*,

e

la dott.ssa Stefania Ligas, nata a Cagliari il 17/01/1979 di seguito denominata *Collaboratore*

PREMESSO

- ▲ che con deliberazione n. 1917 del 30/10/2013 avente ad oggetto "*Presa d'atto dei lavori delle Commissioni di valutazione, approvazione delle graduatorie di merito ed autorizzazione alla stipula di tre contratti nella procedura comparativa per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione nell'ambito del progetto di Completamento del piano di riassetto organizzativo e di riqualificazione dello SPRESAL (deliberazione n. 1388 del 1/08/2013)*", il Direttore generale della ASL Cagliari ha autorizzato la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la dott.ssa Stefania Ligas, al fine di garantire lo svolgimento di prestazioni professionali altamente qualificate, da svolgersi presso il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL Cagliari (Spresal) e nell'ambito del sopraindicato progetto;
- ▲ che il *Collaboratore* si è reso disponibile a prestare stabilmente la propria attività e in particolare a svolgere in favore dell'*Azienda* le prestazioni professionali afferenti al predetto progetto di *Completamento del piano di riassetto organizzativo e di riqualificazione dello SPRESAL*;
- ▲ che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera sottoposta alle norme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*) e ss.mm.ii, Titolo VII - Capo I.
- ▲ che le prestazioni professionali, qui di seguito specificate, sono di natura temporanea ed altamente qualificata;
- ▲ che il presente contratto non può essere rinnovato e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il Progetto sopra menzionato e per ritardi non imputabili al *Collaboratore*, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 1

Natura dell'incarico

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*) e ss.mm.ii, Titolo VII - Capo I.

Art. 2

Oggetto dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto e le mansioni ad esso afferenti, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di *Biologo esperto nel campo dell'Epidemiologia, della Chimica e della Fisica*, nell'ambito del Programma di interventi sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali della Regione autonoma della Sardegna, e del consequenziale Piano di riassetto organizzativo e di riqualificazione del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL Cagliari (Spresal).

L'incarico ha ad oggetto le seguenti attività:

- realizzazione di studi epidemiologici, sia in campo biologico che chimico, e di analisi rivolte alle attività di controllo e di prevenzione nei diversi ambiti di competenza (chimico, biologico, epidemiologico ecc.) specifiche del Servizio;
- raccolta ed analisi dati;
- attività di vigilanza in campo biologico.

Art. 3

Obiettivi

L'incarico professionale è teso al primario obiettivo di realizzare il "Completamento del Piano di riassetto organizzativo e di riqualificazione dello SPRESAL della ASL Cagliari (Spresal)", nell'ottica della attuazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e del miglioramento della qualità lavorativa, e persegue specifiche finalità quali:

- ▲ garantire più elevati standard di sicurezza sul lavoro;
- ▲ garantire contestualmente l'attività ispettiva sul territorio e le incombenze degli uffici ;
- ▲ gestione dei rapporti operativi con gli altri Uffici della ASL e con le altre amministrazioni;
- ▲ realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione della popolazione, favorendo una maggiore consapevolezza del cittadino relativamente al problema del lavoro sicuro;
- ▲ attività di formazione degli operatori, delle istituzioni e delle organizzazioni, destinate in particolare ai titolari di imprese, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai lavoratori neoassunti;
- ▲ potenziamento delle azioni di coordinamento delle attività di vigilanza;
- ▲ realizzazione di procedure e di banche dati, da condividere con altri enti ed istituti



Art. 4

Modalità di svolgimento della prestazione

Le prestazioni dovute dal *Collaboratore* sono rese nel rispetto dei tempi e delle modalità all'uopo specificate dalla *Azienda*.

Il *Collaboratore*, pur stabilendo autonomamente le modalità di espletamento delle singole attività dovute, è tenuto ad intrattenere rapporti con l'*Azienda*, ovvero con i referenti da questa indicati, garantendo orari di lavoro funzionali alla realizzazione delle attività da eseguire, qualora queste comportino la collaborazione dei dipendenti.

All'uopo il *Collaboratore* è tenuto a rapportarsi con il Responsabile dell'Ufficio/Servizio di riferimento, in modo da garantire la realizzazione di tutti gli obiettivi, tenendo conto anche delle specifiche esigenze dei pazienti e dei loro familiari.

Il *Collaboratore*, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni dallo stesso rese, è libero di prestare la propria attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non si ponga in concorrenza con l'attività posta in essere dalla *Azienda*. Nel caso in esame il *Collaboratore* esegue dette attività nel pieno rispetto del dovere di riservatezza.

Art.5

Durata dell'incarico

Il presente incarico è conferito per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 16/01/2014 al 15/01/2016.

Nel corso del periodo di vigenza del rapporto, il *Collaboratore* ha facoltà di chiedere la sospensione temporanea delle prestazioni dovute, per un periodo non retribuito non superiore a 30 gg., anche consecutivi, previa comunicazione all'*Azienda* e compatibilmente alle esigenze di questa.

Il *Collaboratore* ha altresì facoltà di interrompere la collaborazione per un periodo di 30 gg. in presenza di gravi e giustificati motivi (a titolo esemplificativo: malattia, infortunio, gravi necessità familiari) e per tutto il periodo di astensione obbligatoria in caso di maternità, previa comunicazione all'*Azienda*.

Il *Collaboratore*, al fine di consentire all'*Azienda* l'adozione di soluzioni alternative, è tenuto a comunicare tempestivamente gli impedimenti che si frappongono all'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

Il presente contratto non può essere oggetto di rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il Progetto sopra menzionato e per ritardi non imputabili al *Collaboratore*, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 5

Sede di lavoro

La sede dell'attività lavorativa è formalmente individuata nel Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL Cagliari (Spresal).



Art. 6

Organizzazione

L'Azienda mette a disposizione del *Collaboratore* i luoghi di lavoro, gli strumenti e l'organizzazione necessari per l'espletamento dell'incarico.

Il *Collaboratore*, di contro, è tenuto a coordinare la propria attività lavorativa con gli Uffici e/o Servizi aziendali preposti.

Art. 7

Compenso

L'Azienda si impegna a corrispondere al *Collaboratore* il compenso minimo lordo di € 20.453,24 per anno (€ 40.906,48 per due anni) calcolato sul complessivo importo annuale pari ad euro 25.000,00 (€ 50.000,00 per due anni) comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'azienda e del compenso sopraindicato.

Il sopra menzionato compenso è giustificato in relazione all'impegno lavorativo prestato dal collaboratore, con la precisazione che il compenso per le prestazioni rese dal *Collaboratore* è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, c. 2 D.P.R. 633/72.

Il *Collaboratore* presenterà periodiche relazioni circa lo svolgimento dell'incarico, sottoscritte dal dirigente responsabile.

Il compenso spettante è corrisposto, a mezzo accredito sul conto corrente postale/bancario previa verifica dell'attestazione a firma del dirigente responsabile, del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.

Il presente compenso è comprensivo di ogni onere e spesa e nessun ulteriore rimborso sarà dovuto.

Art. 8

Recesso

Nel caso in cui il committente si avvalga della facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale dovrà comunicarlo con un preavviso di almeno trenta giorni tramite lettera raccomandata A/R tenendo indenne il *Collaboratore* delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il *Collaboratore* ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

Il *Collaboratore* può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un preavviso di trenta giorni.

In caso di recesso del *Collaboratore* senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del *Collaboratore* per giusta causa.

Art. 9

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito della collaborazione, la Dott.ssa Stefania Ligas, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal "Regolamento recante codice di comportamento dei

Contratto di collaborazione dott.ssa Stefania Ligas

dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è tenuta all'osservanza degli obblighi di condotta in parola, per quanto compatibili, pena la risoluzione o la decadenza del rapporto stesso ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (GU n.129 del 4-6-2013).

Il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", allegato al presente contratto, è consultabile sul sito:

<http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16:621vig>

La sottoscrizione del presente contratto vale anche quale ricevuta e sottoscrizione del sopracitato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" da parte della Dott.ssa Stefania Ligas, la quale dichiara di averne preso piena e diretta conoscenza.

Art. 10

Spese di convenzione

Le spese di bollo relative alla presente convenzione sono a carico del *Collaboratore*. Il presente contratto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 131/86, è soggetto a registrazione in caso di uso.

Art.11

Controversie

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Cagliari.

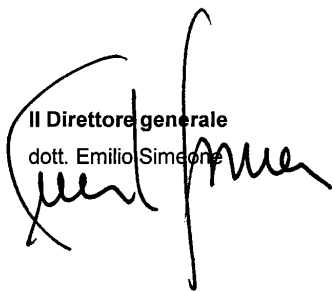
Art. 12

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si applicano al presente contratto le norme dettate in materia dal codice civile nonché dalle disposizioni fiscali vigenti.

L.C.S.

Il Direttore generale
dott. Emilio Simeone



Il Collaboratore

dott.ssa Stefania Ligas

